

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 136-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, PAPALIA, JODICE e CIANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 1959

Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali)

ONOREVOLI SENATORI. — La finalità che si propone il disegno di legge non è quella di procurare impunità nella fattispecie prevista dall'articolo 582 del Codice penale, bensì quella di consentire che anche quando il fatto è commesso da congiunti non si proceda d'ufficio ma a querela di parte se la lesione o la malattia che ne deriva sono guarite entro dieci giorni e non sono state prodotte con armi.

I proponenti ritengono preminente sulla esigenza di severità speciale contro il parente che ferisce altro parente la necessità di non ostacolare, col procedimento d'ufficio anche nei casi di lieve entità, la possibilità di pacificazione e di ripresa di buoni rapporti fra ascendenti e discendenti, fra coniugi, fra collaterali etc. In sostanza il principio che anima questo disegno di legge è l'opposto di quello codificato: invero mentre il secondo comma dell'articolo 582 fa obbligo di procedimento d'ufficio anche per lesioni lievi se concorre taluna della circostante richiamate negli articoli 583 e 585 del Codice penale, il testo che ora si propone elimina il richiamo degli articoli 583 e 585 per quanto concerne il procedimento d'ufficio e rende perciò possibile che le lesioni lievi fra parenti siano punite solo a querela di parte o che questa possa essere revocata o rimessa.

L'argomento, apparentemente di modesta portata, è invece di grande rilievo e si sarebbe tentati di trattarlo con ampiezza.

Non si può negare che nella comune opinione la lesione commessa da congiunto contro congiunto assume aspetto di maggior gravità e si vorrebbe che meriti più severa sanzione.

« Il proprio sangue », si dice. E per vero nessuno pensa che abbia errato il legislatore comminando l'ergastolo per l'omicidio dell'ascendente o del discendente o la pena da 24 a 30 anni di reclusione per l'omicida di altri parenti o affini.

E neppure si può negare che è quanto mai deplorabile che fra persone legate da vincoli di parentela e di stretta affinità insorgano, talvolta per cause futili, contrasti violenti e pericolosi.

Tuttavia — e sempre però nei limiti del reato di lesione lieve quale è quella considerata nel disegno di legge — appare degno di riflessione il quesito se giovi, ai fini della sempre auspicabile rappacificazione, la pena o non piuttosto il perdono, il processo o le reciproche scuse fra le mura famigliari.

Non pare dubbia — a chi ha esperienza d'età oppure di professione forense — l'opportunità di lasciare che il tempo, i pentimenti, la cura di parenti e di amici, il rinascere di affetti che solo passeggeri risentimenti o stati d'ira potevano offuscare, apportino alle relazioni turbate il rimedio che l'applicazione del Codice penale non apporterebbe.

È anzi chiaro che, ove si mantenesse l'obbligatorietà del procedimento penale per le lesioni lievi fra parenti e affini anche quando, cessato il contrasto e subentrata la riflessione, essi desiderano cancellarlo, la legge non solo non offre un farmaco al male ma lo rende più acuto, non solo non lo isola ma può diffonderlo.

Deve essere ben chiaro a chi potesse ritenere di mantenere ferme le attuali disposizioni che la modifica non impedisce affatto che anche le lesioni lievi fra parenti e affini siano punite.

La modifica assiste chi, pur essendo leso, non intende querelarsi, sempre però che si tratti di lesione guarita entro i dieci giorni oppure voglia rimettere la querela. Non assiste invece chi, anche in caso di lesione lieve, è stato querelato, se la querela è presentata e mantenuta.

E quando la querela è mantenuta restano applicabili le aggravanti di pena previste negli articoli 583 e 585 del Codice penale.

Tutto ciò premesso, la Commissione è d'avviso che il disegno di legge meriti approvazione. Propone però il seguente emendamento al testo. Nel secondo comma è palese l'erronea dizione: « Se la malattia... non è stato prodotto con armi ». A parte tale sconcordanza occorre rilevare che se non appare opportuno mantenere nel codice per i parenti e affini un trattamento peggiore

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di quello fatto alla generalità, non appare d'altra parte opportuno alcun trattamento di favore; per la generalità costituisce aggravante non solo l'aver prodotto lesione con arma ma altresì l'averla prodotta (vedi articolo 585 prima parte) « con sostanze corrosive ». Perciò il testo del secondo comma,

modificato, dell'articolo 582 va così concepito: « Se la lesione non è prodotta con armi o con sostanze corrosive e se la malattia derivata dalla lesione è guarita nel termine di dieci giorni, il reato è punito a querela di parte ».

MONNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI SENATORI PICCHIOTTI ED ALTRI

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non è stato prodotto con armi, il delitto è punito a querela della persona offesa ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.**Identico.*

Se la lesione non è prodotta con armi o con sostanze corrosive e se la malattia derivata dalla lesione è guarita nel termine di dieci giorni, il reato è punito a querela di parte ».